

**COMUNE DI MONTELEONE  
ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI**

Via Sant'Antonio, 1 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS)

Tel 079/925117 – Fax 079/925124 – email:  
vigilanza@comune.monteoneeroccadoria.ss.it

***REGOLAMENTO  
COMUNALE DI  
POLIZIA  
MORTUARIA***

*DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

*N°14 DEL 29/03/2019*

*Aggiornato con Delibera di C.C. n.\_\_\_ del 08/03/2021*

***SETTORE I***

# LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

## S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI</b>
1	Oggetto del regolamento	16	Rinnovo delle concessioni
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali e compiti del comune	17	Rinuncia alle concessioni
3	Loculi soggetti a concessione	18	Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone
4	Limiti alle concessioni		<b>CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI</b>
5	Divieti di concessione		Cause di decadenza
6	Programmazione delle concessioni	19	<b>CAPO VII – NORME TRANSITORIE</b>
	<b>CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>		
7	Atto di concessione	20	Censimento delle concessioni in atto
8	Durata delle concessioni	21	Regolarizzazione delle concessioni in atto
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	22	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie		
	<b>CAPO III - DIRITTO ALL'USO</b>		
11	Aventi diritto all'uso		
12	Ammissione alla tumulazione		
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso		
13 bis	Sanzioni		
	<b>CAPO IV – MANUTENZIONE</b>		
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori		
15	Doveri in ordine alla manutenzione		
15 bis	Sanzioni		

**CAPO I - NORME GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

2. Il comune su disposizione della Regione Autonoma della Sardegna promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

**Art. 2 - Norme applicabili alle procedure cimiteriali e compiti del Comune**

1. Le procedure di polizia mortuaria e gli atti connessi di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- **Legge regionale n°32 del 02/08/2018;**
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- Rilascia le autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa vigente;
- Assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- Adotta e aggiorna alle normative vigenti il presente regolamento di polizia mortuaria;
- Assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia, ovvero in caso di disinteresse, e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1. Il presente regolamento di polizia mortuaria definisce, in particolare:

- L'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

- I turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- Le modalità di concessione mentre le tariffe delle sepolture vengono aggiornate in separata sede con delibera di Giunta Comunale;
- La disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- Le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;
- Le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

1. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS):

- L'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- L'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa;
- Acquisire i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge;
- Assicurarsi che il servizio di medicina necroscopica sia svolto regolarmente;
- Rispettare le prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 47 e 48 della Legge Regionale n°32/2018;

1. I Comuni forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2, comma 1.

2. I comuni informano la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e relativi profili economici e riguardo alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.

### **Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.**

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### **Art. 4 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai soggetti:

- aventi la residenza anagrafica in questo comune;
- di origine di Monteleone Docca Doria, che hanno la residenza fuori dal comune.

1. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal responsabile del servizio comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

**Art. 5 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

1. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del Servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

**Art. 6 - Programmazione delle concessioni.**

1. Il Responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

2. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

**CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI****Art. 7 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.

**Art. 8 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di **ANNI 30** periodo estendibile anche alle concessioni rilasciate per 20 anni
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

**Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

**Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
  - viene autorizzata dal Responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
  - ha una durata non superiore ad 1 ANNO;
  - viene stipulato regolare contratto;
  - viene versato il canone di concessione rapportato al 10% della tariffa di cui al precedente **articolo 9** per ogni mese di concessione.

**CAPO III - DIRITTO ALL'USO****Art. 11 - Aveni diritto all'uso e ammissione alla tumulazione**

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

**Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.**

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.
5. In un loculo occupato può essere concesso l'uso contestuale al seppellimento di un'urna cineraria quale parente prossimo sino al I° del defunto occupante il loculo.

**Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

#### **Art. 13 bis -Sanzioni.**

1. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 11 e 13 del presente Capo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00  
Pagamento in misura ridotta € 50,00.

**CAPO IV - MANUTENZIONE****Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al Settore III (SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI) – Capo XXI (LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO) del presente Regolamento Comunale.

**Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Sulla bara del defunto deve essere applicata una targhetta indicante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

In caso di inadempienza, di cui al comma 1, a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

**Art. 15 bis -Sanzioni.**

1. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 14 è soggetto alla sanzione di cui al TU per l'edilizia DPR n°380/2001.
2. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 15 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

**CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI****Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.**

3. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
4. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
5. L'eventuale diniego è pronunciato dal Responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
6. Il rinnovo della concessione:
  - può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 20%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

**Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.**

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

**Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.**

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{AxT}{N}$$

dove **S** = somma da rimborsare;

**A** = somma pagata per la concessione;

**T** = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione;

**N** = durata in anni della concessione.

**CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI****Art. 19 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, quando si è a conoscenza del nominativo del concessionario, per le tombe molto vecchie, è preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal Responsabile del Servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "**VERBALE DI CONSISTENZA**" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio Sanitario della A.T.S. per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
  - le notizie che precedono;
  - il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

**CAPO VII - NORME TRANSITORIE****Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:
  - la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, il Responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

**Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

# SETTORE II

## LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO VIII - NORME GENERALI</b>		<b>CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI</b>
23	Oggetto del regolamento	38	Rinnovo delle concessioni
24	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali		<b>CAPO XIII – DECADENZA DALLE CONCESSIONI</b>
25	Aree soggette a concessione	39	Cause di decadenza
26	Limiti alle concessioni e diritto alla sepoltura	40	Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
27	Divieti di concessione	41	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
	<b>CAPO IX - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b>		<b>CAPO XIV – NORME TRANSITORIE</b>
28	Atto di concessione	42	Censimento delle concessioni in atto
29	Durata delle concessioni	43	Regolarizzazione delle concessioni in atto
30	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	44	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
	<b>CAPO X - DIRITTO ALL'USO</b>		
31	Aventi diritto all'uso		
32	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività		
33	Divieto di cessione dei diritti d'uso		
34	Sanzioni		
	<b>CAPO XI – LAVORI - MANUTENZIONE</b>		
35	Autorizzazione ad eseguire i lavori		
36	Doveri in ordine alla manutenzione		
37	Sanzioni		

**CAPO VIII - NORME GENERALI****Art. 23 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, Settore II, disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:

- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

**Art. 24- Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- **Legge Regionale 02 agosto 2018 n°32.**

**Art. 25- Aree soggette a concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.

2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

**Art. 26 - Limiti alle concessioni e diritto alla sepoltura**

## 1. Nei cimitero comunale sono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25;
- f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

**Art. 27- Divieti di concessione.**

## 1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:

- a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;

- 1. quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- 2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

**CAPO IX - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI****Art. 28- Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 23 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali «Aree da concedere ai privati, enti e associazioni», distintamente per:
  - La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
  - Impiantare campi di inumazione.

**Art. 29- Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:
  - di anni **40 ANNI** le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
  - di anni **40 ANNI** e concessioni per impiantare campi di inumazione.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

**Art. 30- Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

**CAPO X - DIRITTO ALL'USO****Art. 31- Avanti diritto all'uso.**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi da almeno anni 1, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

**Art. 32 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.**

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

**Art. 33 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

**Art. 34 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 31-32-33 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00
2. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario.

**CAPO XI – LAVORI - MANUTENZIONE****Art. 35 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al settore III di questo Regolamento comunale relativo servizi funebri e cimiteriali, nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione previste in materia edilizie contenute nel DPR n°380/2001.

**Art. 36 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
3. Sulla bara del defunto deve essere applicata una targhetta indicante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
4. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.
5. In caso di inadempienza, di cui al comma 1, a tali obblighi, il Responsabile del Servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

**Art. 37 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 34 è soggetto alla sanzione previste in materia edilizie contenute nel DPR n°380/2001.
2. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 35 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00

**CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI****Art. 38 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
  - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
  - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

**CAPO XIII- DECADENZA DALLE CONCESSIONI****Art. 39 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo:

*a)* se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

*b)* nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

1. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
2. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

**Art. 40 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.**

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

**Art. 41 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. **Le operazioni di recupero sono eseguite, dietro nulla osta e secondo le prescrizioni a tutela della salute pubblica del responsabile del servizio sanitario della A.T.S.**
3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

**CAPO XIV - NORME TRANSITORIE****Art. 42 – Censimento delle concessioni in atto.**

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:
  - a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
  - c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

**Art. 43 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.**

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

**Art. 44 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.**

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

# SETTORE III

## I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO XV - NORME GENERALI</b>		
45	Oggetto del settore e definizioni	76	Registro per la cremazione
46	Requisiti minimi e responsabilità del Comune	77	Consegna e destinazione delle ceneri
	<b>CAPO XVI - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI</b>	78	Dispersione delle ceneri
		79	Caratteristiche dell'urna
47	Organizzazione dei servizi cimiteriali	80	Sanzioni
48	Obblighi del custode del cimitero		<b>CAPO XX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>
	<b>CAPO XVII - TRASPORTO DEI CADAVERI</b>	81	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
49	Accertamento di morte	82	Esumazioni ordinarie
50	Denuncia della causa di morte	83	Esumazioni straordinarie
51	Periodo di osservazione	84	Estumulazioni ordinarie e straordinarie
52	Trasferimento durante il periodo di osservazione	85	Verbale delle operazioni
53	Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane	86	Incenerimento dei materiali
54	Disciplina del trasporto dei cadaveri	87	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
55	Facoltà di disporre della salma e dei funerali		<b>CAPO XXI - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO</b>
56	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	88	Lavori privati nei cimiteri
57	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	89	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
58	Sanzioni	90	Materiali di scavo
	<b>CAPO XVIII- POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI</b>	91	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
59	Ricevimento dei cadaveri	92	Opere private - Vigilanza - Collaudo
60	Sepoltura nei giorni festivi	93	Sanzioni
61	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico		
62	Divieti di ingresso nei cimiteri		
63	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri		
64	Riti religiosi all'interno dei cimiteri		
65	Sanzioni		
	<b>CAPO XIX - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI</b>		
66	Inumazioni e tumulazioni - Normativa		
67	Inumazioni – Termini		
68	Tumulazioni - Termini		
69	Epigrafi		
70	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri		
71	Sepoltura privata nel cimitero		
72	Inumazioni e tumulazioni – Oneri		
73	Cremazioni		
74	Crematori		
75	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione		

**CAPO XV****NORME GENERALI****Art. 45 - Oggetto del settore e definizioni**

1. Il presente regolamento, Settore III, disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
  - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;
  - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
  - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) alla Legge Regionale n°32/2018;i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) **salma**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
  - b) **cadavere**: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
  - c) **resto mortale o indecomposto**: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni di tumulazione stagna;
  - d) **medico curante**: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso; è colui che compila la denuncia della causa di morte;
  - e) **medico necroscopo**: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per la tutela della salute in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio; nei presidi ospedalieri la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;
  - f) **tanatocosmesi**: le operazioni di pulizia, vestizione e in generale, di trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
  - g) **tanatoprassi**: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

- h) **trattamento conservativo:** il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
- i) **feretro:** il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione;
- j) **camera mortuaria:** il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- k) **ossario comune:** il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- l) **cinerario comune:** il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;
- m) **cremazione:** la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite procedimento termico, in ceneri;
- n) **trasporto funebre:** il trasferimento di una salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione o verso l'estero, nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato;
- o) **coniuge:** ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

#### **Art. 46- Requisiti minimi e responsabilità del comune.**

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo d'inumazione;
- b) un campo d'inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

3. Il comune, mentre ha cura perché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

**CAPO XVI****PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI****Art. 47- Organizzazione dei servizi cimiteriali.**

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.T.S.Sardegna), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della **Legge Regionale 02 agosto 2018 n°32**.

**Art. 48- Obblighi del Responsabile detenente documentazione cimiteriale.**

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenerli costantemente a disposizione del pubblico:
  - a) una copia del presente regolamento;
  - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

## CAPO XVII

### **ACCERTAMENTO DI MORTE E TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 49- Accertamento di morte.**

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.
2. Nel caso in cui non si proceda all'espianto di organi, dopo la dichiarazione e l'avviso di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
3. L'accertamento di morte è effettuato non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, comunque, non oltre le 30 ore.

#### **Art 50 - Denuncia della causa di morte**

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante, o da chi lo sostituisce, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

#### **Art 51 Periodo di osservazione**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma è mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale è assicurata adeguata sorveglianza.
2. Salve le eccezioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta;
  - b) presso la struttura obitoriale;
  - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione la salma non è sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

#### **Art. 52 - Trasferimento durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 49 la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.
3. Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 53 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS.

**Art. 54- Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 49, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché la Legge Regionale n°32/2018 e del presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
4. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n°32/2008 che ne definisce la documentazione necessaria.
5. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro verifica l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere; l'addetto al trasporto funebre dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

**Art. 55- Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

**Art. 56- Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

**Art. 57 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i familiari o gli altri aventi titolo, ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

**Art. 58 – Sanzioni**

1. la violazione delle disposizioni di cui all'articoli 52, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

**CAPO XVIII****POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 59 - Ricevimento dei cadaveri.**

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

**Art. 60 - Sepoltura nei giorni festivi.**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

**Art. 61 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.**

1. Per i cimiteri sono osservati gli orari di apertura al pubblico:

a) Orario legale (primavera estate): dalle ore 08.00 alle ore 20.00

b) Orario solare (inverno autunno): dalle ore 08.00 alle ore 18.00

2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.
3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

#### **Art. 62 - Divieti di ingresso nei cimiteri.**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Art. 63 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) chiedere l'elemosina od offerte;
- l) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

#### **Art. 64 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

#### **Art. 65 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 54-55-56 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00

**CAPO XIX****INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI****Art. 66 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali e della Legge Regionale 02 agosto 2018 n°32.
2. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
3. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
4. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.T.S.Sardegna.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
5. L'accordo risulta in calce alla richiesta.
6. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la tumulazione o l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 67 - Inumazioni - Termini.**

1. Le inumazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri
2. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni (10).
3. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
4. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
5. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti

mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

#### **Art. 68 - Tumulazioni - Termini.**

1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Se la tumulazione è eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione è abbreviato a dieci anni per l'estumulazione.

#### **Art. 69 - Epigrafi.**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.Lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

#### **Art. 70 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.**

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.
4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.
- 5.

#### **Art. 71 - Sepoltura privata nel cimitero**

1. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. È vietata la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

#### **Art. 72 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali, salvo i casi di estreme indigenze.

#### **Art. 73 – Cremazioni.**

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. La materia è disciplinata da:
  - a) art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
  - b) art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
  - c) Circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
  - d) Dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.

4. Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

#### **Art. 74 – Crematori.**

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).
3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.

#### **Art. 75 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radionuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

#### **Art. 76 - Registro per la cremazione**

1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

#### **Art. 77 – Consegna e destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La manifestazione di volontà del defunto relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso, è resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto.
6. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
7. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È inoltre ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
8. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 72 sono annotati:
  - a) il numero progressivo e la data;

- b) il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) la modalità di espressione della volontà;
  - d) l'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - f) il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g) le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
9. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
10. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

#### **Art. 78 – Dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
2. La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
  - b) in natura;
  - c) in aree private.
3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.
6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

#### **Art. 79 – Caratteristiche dell’urna.**

1. L’urna destinata a contenere le ceneri deve essere esclusivamente di metallo.
2. E’ ammesso materiale diverso a condizione che l’urna sia almeno provvista di un’anima di metallo a contatto con le ceneri.
3. Nessuna limitazione relativa alla forma ma l’ingombro massimo dell’urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 25\*24,5\*50.
4. L’urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

#### **Art. 80 - Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni dell’art 67 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

1. la violazione delle disposizioni di cui all’articoli 77-78, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

**1.**

**CAPO XX****ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI****Art. 81 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, La Legge Regionale n°32/2018 nonché, quelle integrative di questo regolamento.

**Art. 82 - Esumazione ordinarie.**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari nel periodo da Febbraio a Marzo e da Ottobre a Novembre.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ATS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Responsabile del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
4. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
5. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà comunque posta in essere.
6. Nel caso di salma sepolta senza nessun segno identificativo, di persona non conosciuta e non conoscibile, almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Responsabile del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, al fine di darne notizia a persone parenti che ne possano fornire le generalità. Anche se non si hanno notizie nel merito del riconoscimento dell'identità del defunto, e non si presenta nessun parente, si procederà nei termini di legge.

7. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario del comune, ameno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle e deporle in cellette o loculi poste entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte dentro le cassetine di zinco prescritte a norma di legge
8. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

### **Art. 83 - Esumazioni straordinarie.**

1. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.
2. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Nel caso di salma sepolta senza nessun segno identificativo, di persona non conosciuta e non conoscibile, almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del Responsabile del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, al fine di darne notizia a persone parenti che ne possano fornire le generalità. Anche se non si hanno notizie nel merito del riconoscimento dell'identità del defunto, e non si presenta nessun parente, si procederà nei termini di legge.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

### **Art. 84 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della Concessione Cimiteriale consistente in 20 anni sono e sono regolate dal Sindaco
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS, si eseguono prima dello scadere della Concessione Cimiteriale, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e sono regolate dal Sindaco.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali nell'ossario comunale secondo il parere del coordinatore sanitario.
6. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, a cura del Responsabile del cimitero sono collocati, nei loculi comunali, o delle sepolture private, ben visibili, appositi avvisi indicanti la data dell'estumulazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'estumulazione e a comunicare il proprio indirizzo.
7. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo
8. Si dà facoltà di rinnovo della Concessione Cimiteriale con versamento dei diritti vigenti approvati dall'organo competente.
9. Non presentandosi alcun familiare l'estumulazione sarà comunque posta in essere, salvo rinnovo della Concessione Cimiteriale con versamento dei diritti vigenti approvati dagli organi competenti.
10. Nel caso di salma sepolta senza nessun segno identificativo, di persona non conosciuta e non conoscibile, almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, a cura del Responsabile del cimitero sono collocati, ben visibili, appositi avvisi indicanti il turno di estumulazione ordinaria, al fine di darne notizia a persone parenti che ne possano fornire le generalità. Anche se non si hanno notizie nel merito del riconoscimento dell'identità del defunto, e non si presenta nessun parente, si procederà nei termini di legge.
11. Si ha facoltà dei parenti in vita del defunto sconosciuto e non conoscibile del riconoscimento e del rinnovo della Concessione Cimiteriale con versamento dei diritti vigenti approvati dall'organo competente.

#### **Art. 85 - Verbale delle operazioni.**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

**Art. 86 - Incenerimento dei materiali.**

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.
2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

**Art. 87 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), nel qual caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
3. Per la traslazione delle ceneri o dei resti di un congiunto all'interno di un unico loculo è sufficiente l'autorizzazione della maggioranza degli eredi aventi diritto, se non è stata manifestata la volontà del defunto.

**Art. 88 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

**CAPO XXI****LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 88 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione previste in materia di abusivismo edilizio di cui al Testo Unico DPR 380/2001

**Art. 89 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.**

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 29 è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

**Art. 90 - Materiali di scavo.**

2. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla Sanzione Amministrativa di cui all'art. 74 del Regolamento Comunale sulla Gestione dei rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggi.

**Art. 91 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.**

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro normale delle ore settimanali.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

**Art. 92 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.**

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

**Art. 93 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni dell'art.87 è soggetto alla sanzione previste in materia di abusivismo edilizio di cui al Testo Unico DPR 380/2001
2. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 89 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui art. 7 bis del D.lgs n°267/2000 del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00. Pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

# SETTORE IV

## NORME FINALI

### SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO XXII – NORME FINALI</b>		
94	Individuazione delle unità organizzative		
95	Termine per la conclusione dei procedimenti		
96	Norme abrogate		
97	Pubblicità del regolamento		
98	Casi non previsti dal presente regolamento		
99	Rinvio dinamico		
100	Vigilanza – Sanzioni		
101	Tutela dei dati personali		
102	Entrata in vigore		

**CAPO XXII****NORME FINALI****Art. 94 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono individuate nella persona del Responsabile del Servizio Amministrativo e Responsabile del Servizio appositamente nominato.

**Art. 95 - Termine per la conclusione dei procedimenti.**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, seguono le procedure indicate dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L.

**Art. 96 - Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

**Art. 97 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:
  - a) a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;

b) a tutti i responsabili dei servizi comunali;

1. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

#### **Art. 98 – Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali:

a) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

b) il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

c) **la Legge Regionale 02 agosto 2018 n°32;**

d) nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

e) lo statuto comunale;

f) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

g) gli usi e consuetudini locali.

#### **Art. 99 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 100 – Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all’art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 101 – Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali **integrato e modificato dal Regolamento europeo per al privacy.**”

#### **Art. 102 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

# ALLEGATO A

N°     /     /     DI REPERTORIO.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI SASSARI

ATTO DI CONCESSIONE DI AREA DEL CIMITERO COMUNALE PER INUMAZIONE DI SALMA  
-----

L'anno duemilaNOVE, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del C.C, tra il Comune di MONTELEONE DOCCA DORIA, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio Cimiteriale, e il sig. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_, **da ora denominato il "concessionario"**, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso la Segreteria del Comune di \_\_\_\_\_, è stato convenuto e stipulato quanto segue:-----

Il Comune di \_\_\_\_\_ concede, secondo le modalità previste dal Regolamento Cimiteriale Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_, per la durata di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_) al sunnominato concessionario, che accetta:-

- N° 1 AREA Privata, posta nel cimitero comunale di \_\_\_\_\_ per la salma della sig.ra \_\_\_\_\_, deceduto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_; - Tale concessione è disciplinata dal Regolamento Cimiteriale Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n° \_\_ del \_\_\_\_\_, da eventuali sue modifiche e integrazioni e dalle seguenti prescrizioni, che il concessionario dichiara di accettare tutte senza riserve:  
-----

**1** - L'estumulazione è a carico del concessionario, che all'uopo dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che gli potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Ufficiale Sanitario. Rimangono altresì a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.-

2 - Il diritto d'uso che proviene dalla presente concessione non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri.-----

3 - Le aree, che per volontà dei parenti o per qualsiasi altra ragione, vengono liberate tramite estumulazione delle salme per dare a queste ultime una diversa destinazione, tornano di piena ed assoluta disponibilità del Comune.-----

4 - Il concessionario, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserve tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione.-

5-Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico del Concessionario. -----

Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui all'atto presente, il concessionario ha versato la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) presso la tesoreria comunale in data \_\_\_\_\_.

Il presente atto non sarà soggetto a registrazione.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# ALLEGATO B

N° / / DI REPERTORIO.

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI SASSARI

## CONCESSIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE

L'anno duemilaNOVE, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza Municipale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del C.C, tra il Comune di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio tecnico, e il Sig. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso la Segreteria del Comune di \_\_\_\_\_, è stato convenuto e stipulato quanto segue: -----

Il Comune di \_\_\_\_\_ dà e concede per la durata di anni 50 (cinquanta) al sunnominato concessionario, che accetta: -----

- il loculo per la conservazione di salma (o ossa) posto nel cimitero comunale di \_\_\_\_\_ e distinto col n° \_\_ per essere destinato ad accogliere i resti mortali del sig. \_\_\_\_\_, deceduto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che il concessionario dichiara di accettare senza riserve:-----

**1** - Tutte le opere murarie, nessuna esclusa, sono a completo carico del concessionario che all'uopo dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che gli potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Ufficiale Sanitario. Rimangono altresì a carico del concessionario gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi la muratura di chiusura.-----

**2** - Il diritto d'uso che proviene dalla presente concessione non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri.-----

3 - I loculi di cui, per volontà dei parenti o per qualsiasi altra ragione, vengono estumulate le salme per dare ad esse una diversa destinazione, tornano di piena ed assoluta disponibilità del Comune.-----

4 - Il concessionario, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserve tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione dei loculi. -----

5-Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico del Concessionario. -----

Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui all'atto presente, il concessionario ha versato la somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)presso la tesoreria comunale in data \_\_\_\_\_.-----

---Il presente atto non sarà soggetto a registrazione.----

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL CONCESSIONARIO**

**IL RESPONSABILE**

# ALLEGATO C

COMUNE DI MONTELEONE DOCCA DORIA

Provincia di SASSARI

AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI \_\_\_\_\_

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO DI SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_, a norma degli articoli 24 e 34 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 23 della Legge Regionale N° 32/2018;

## CHIEDE

l'autorizzazione per il trasporto, da questo Comune al cimitero di \_\_\_\_\_,

della salma di: \_\_\_\_\_;

nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_;

deceduto il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_

Il trasporto e l'accompagnamento della salma saranno effettuati da \_\_\_\_\_

A tale scopo allega alla presente:

- Autorizzazione per la sepoltura
- Certificato di morte
- Nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale

Data, li \_\_\_/\_\_\_/2018

IL RICHIEDENTE

# ALLEGATO D

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Provincia di \_\_\_\_\_

## UFFICIO DI STATO CIVILE

### AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E TRASPORTO DI SALMA

#### L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Visto l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Visto l'art. 6, comma 1, del Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Visto l'art. 23 della legge Regionale N. 32/2018;

Vista la domanda presentata dal Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
per ottenere l'autorizzazione per trasportare la salma nel cimitero di :

\_\_\_\_\_;

Visto il certificato dell'eseguita visita necroscopica ed accertamento della morte di:

\_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_, nel Comune di \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_,

STATO CIVILE \_\_\_\_\_

deceduto \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_,

NELL'ABITAZIONE POSTA IN \_\_\_\_\_

Atto di morte n. \_\_\_\_\_, Parte \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, Anno \_\_\_\_\_,

### **AUTORIZZA**

la sepoltura e il trasporto della salma suddetta dopo che saranno trascorse ventiquattro ore dal decesso.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

# ALLEGATO E

## VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

titolare  dipendente dell'impresa funebre \_\_\_\_\_

nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

### DICHIARA CHE

1) alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere di: (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ deceduto a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

l'identificazione è avvenuta mediante:

Tipo di documento \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

2) il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione è stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e precisamente:

il cadavere è stato racchiuso in doppia cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, anche per distanze superiori a 100 chilometri;

il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente;

3) Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie \_\_\_\_\_;

4) Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto/a;

5) il permesso di seppellimento è stato rilasciato dall'Ufficiale di stato Civile del Comune di FOSSANO il \_\_\_\_\_

6) la movimentazione del feretro ed il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ L'addetto al trasporto \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ custode del cimitero di \_\_\_\_\_  
riceve il feretro sopra indicato, il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Il ricevente \_\_\_\_\_

# ALLEGATO F

POLIZIA MORTUARIA

(Legge Regionale n°32 del 02/08/2018 e Artt. 52 e 53, D.P.R. IO settembre 1990, n. 285)

**COMUNE DI** \_\_\_\_\_ **Provincia di** \_\_\_\_\_

**SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE**

## REGISTRO GENERALE DELLE CREMAZIONI

**Anno:** \_\_\_\_\_

### VIDIMAZIONE

IL PRESENTE REGISTRO, CONTENENTE FOGLI N \_\_\_\_\_,

PRIMA DI ESSERE POSTO IN USO, È STATO  
VIDIMATO IN

CIASCUN FOGLIO DAL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)



Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n. ....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal ..... al .....


con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito

manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



Timbro

**Il segretario comunale**

.....